

STATUTO

IL SORRISO IV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TITO PZ VIA GERHARD ROHLFS
SNC

Numero REA: PZ - 150057

Codice fiscale: 01997150766

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO PRIMO) E' costituita con sede in Tito (PZ) la società cooperativa sociale denominata "IL SORRISO IV SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire, nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ARTICOLO SECONDO) La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2100.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO TERZO) La società cooperativa non ha scopo di lucro nè di speculazione privata; è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2513, 2514, 2515 codice civile, operando prevalentemente con i propri soci, e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con persone non socie.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni .	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.	
	ARTICOLO QUARTO) La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato. La Cooperativa intende svolgere:	
	A) le attività previste dall'articolo 1 comma 1 lettere a) e b) della legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti nella gestione di servizi nel comparto socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse, avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi	
	1	

	dell'articolo 10 della medesima legge.	
	La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati,	
	può fornire servizi sociali e medici a favore di minori, disabili, anziani, tossicodipendenti, persone svantaggiate	
	e servizi di turismo sociale e servizi connessi. In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società	
	cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio, per	
	conto terzi, per conto di enti pubblici, anche economici, per enti territoriali, A.S.L., nosocomi e cliniche private e	
	similari:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- strutture e servizi socio assistenziali come previste dal DGR Basilicata numero 194 del 8 marzo 2017 e nello	
	specifico: servizi domiciliari di assistenza ad anziani e disabili, sostegno e riabilitazione da fornirsi presso	
	famiglie e scuole ed altre strutture di accoglienza, gestione di strutture protette, case di riposo, comunità	
	alloggio, case famiglia; appartamenti diffusi (servizi di prossimità per anziani); residenze socio - assistenziali per	
	anziani (RASS); residenze socio - assistenziali per anziani non autosufficienti(RASS1); centri diurni socio	
	assistenziali per anziani; centri sociali polivalenti (laboratori di comunità);	
	- servizi di supporto ai disabili: centri diurni socio - educativo per disabili; centri diurni socio - educativi per	
	autonomie dei disabili; comunità residenziale per disabili: dopo di noi; gruppo appartamento per disabili, residenze	
	temporanee; comunità residenziali socio riabilitative;	
	- ospitalità diffusa;	
	- centro notturno per l'accoglienza dei senza fissa dimora;	
	- casa rifugio per persone vittime di tratta;	
	- comunità alloggio, appartamenti per famiglie monoparentali con prole e genitori separati in condizioni di disagio;	
	- centro antiviolenza;;	
	- case di rifugio per madri e figli vittime di violenza;	
	- trasporto disabili;	
	- servizi per una vita autonoma; gestione di centri per la cura della persona (attività di parrucchiere ed estetica	
	anche per persone diversamente abili) con prestazioni anche domiciliari; consegna farmaci, referti , fisco a domicilio, pasti a domicilio, abbattimento barriere architettoniche,	
	musicoterapia , pony-terapia, segretariato sociale per informazione ed orientamento, sportelli immigrati;	
	- gestione, in modo organico ed adeguato alle esigenze della persona e delle famiglie, di servizi per: i disabili, gli	
	immigrati, i tossicodipendenti, gli emarginati e i bisognosi	
	2	

	in genere, quali:	
	- assistenza domiciliare agli anziani (ADA);	
	- assistenza domiciliare ai diversamente abili;	
	- assistenza ai minori presso istituti scolastici;	
	- gestione di servizi riabilitativi , di accoglienza, di	
	animazione, di comunità alloggio e case famiglia, di	
	comunità di convivenza nelle forme e nei modi ritenuti utili	
	al raggiungimento dello scopo sociale;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;	
	- servizio di trasporto e accompagnamento scolastico anche	
	per soggetti diversamente abili;	
	- svolgimento delle attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali e servizi, finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate;	
	- attività e servizi nel comparto socio educativo rivolti a	
	minori e a soggetti svantaggiati quali: asili nido e micro	
	nido, scuole dell'infanzia e primarie paritarie private,	
	scuole convenzionate pubbliche, attività di assistenza ed	
	integrazione scolastica di alunni in situazioni di handicap,	
	assistenza domiciliare educativa, servizi prescuola e	
	post-scuola, servizi ricreativi per l'infanzia, ludoteche ,	
	comunità alloggio, centri educativi, centri di aggregazione	
	giovanile, servizi educativi di strada, servizi ricreativi	
	per bambini e adolescenti nel tempo extrascolastico o in	
	vacanza, centri informagiovani ed altre attività di	
	interesse educativo giovanile;	
	B) gestione mense aziendali, scolastiche, universitarie e	
	comunità; servizi di pulizia e manutenzione di giardini	
	pubblici e privati, ville, parchi e località di interesse	
	turistico e sociale e del verde pubblico generale, di strade	
	urbane ed extra - urbane; servizi di scopatura , di pulitura ,	
	lavatura , lucidatura , di vetri , scale, gradinate , magazzini,	
	piazzali, ospedali, comunità, banche, centri sociali,	
	scuole, istituti, appartamenti privati, di enti privati, e	
	pubblici statali e parastatali, locali assumendo tali lavori	
	mediante trattativa privata e partecipando ad appalti, gare	
	licitazioni private e pubbliche; servizi di nettezza urbana,	
	sanificazione , e disinfezione; attività di facchinaggio ed	
	attività ad esse preliminari e complementari (insaccamento,	
	pesatura , legatura , imballaggio, presa e consegna recapiti	
	in loco, insaccamento ed imballaggio di carta macero e	
	materiali vari); servizi di trasloco e tutte le operazioni	
	annesse; servizi di raccolta, insaccaggio e trasporto di	
	nettezza urbana; promozione e gestione di progetti per la	
	salvaguardia e tutela dell'ambiente compreso lo smaltimento	
	dei rifiuti (solidi e di qualsiasi natura) urbani; custodia	
	di parcheggi del centro urbano ed extra urbano, zone	
	turistiche e termali; servizi di gestione biblioteche e	
	archivi sia pubblici che privati; promozione, la nascita e	
	lo sviluppo delle attività culturali, sociali e civili dei	
	3	

	cittadini; gestione di dopo-scuola, scuole materne, asili	
	nido, residence e centri cura; promozione e gestione di	
	corsi di educazione ed informazione sanitaria, di pronto	
	soccorso stradale ed infortunistica sul lavoro; promozione e	
	gestione di servizi di manutenzione di immobili pubblici e	
	privati, gestione e cura di progetti e servizi per la	
	pulizia di ambienti, edifici, strade, piazze, sia pubbliche	
	che private; promozione e gestione di circoli culturali,	
	centri sociali, palestre anche riabilitative, centri	
	sportivi, centri benessere, anche collegati a strutture	
	turistiche, biblioteche pubbliche e private;	
	somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, gestione	
	in proprio o a mezzo di affitto di azienda di bar,	
	ristoranti, paninoteche, pasticcerie, gelaterie, tavole	
	calde, fast food, self service, night club, strutture	
	agrituristiche, discoteche ed in genere di tutti i posti di	
	ristoro ed intrattenimento per il tempo libero; attività di	
	banchettistica presso terzi e di catering in genere,	
	commercio al minuto e/o all'ingrosso di prodotti alimentari	
	e non alimentari senza alcuna eccezione, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'impianto e la gestione di esercizi	
	commerciali per la vendita dei prodotti sopra menzionati,	
	realizzazione e gestione di lavanderie, tintorie ed affini,	
	realizzazione e gestione di servizio di autoambulanza	
	privato e pubblico assumendo tali lavori anche mediante	
	trattativa privata e partecipando ad appalti, licitazioni	
	private e pubbliche, realizzazione e gestione di servizi di	
	trasporto privato e pubblico integrato, servizio di	
	scuolabus, autobus e tutto quanto attinente a tale attività,	
	trasporto privato e pubblico di prodotti sanitari,	
	infermieristici, ospedalieri e medicinali in genere, vendita	
	al minuto di arredi sacri, di arredi tombali, di fiori	
	freschi ed artificiali, di addobbi floreali in genere senza	
	limitazione alcuna, servizi di trasporto, con mezzi idonei,	
	di salme, vendita di casse e cofani funebri, articoli	
	funerari e mortuari, impianto e gestione di strutture di	
	vendite al minuto ed all'ingrosso di prodotti di cui sopra,	
	anche a mezzo di affitto di azienda, produzione per conto	
	proprio o di terzi e commercializzazione in qualsiasi forma	
	dei prodotti suddetti.	
	C) attività di formazione e orientamento in genere, con	
	organizzazione di corsi e seminari.	
	La società può altresì partecipare a gare di appalto e	
	compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisto e	
	l'erogazione dei servizi stessi.	
	Il tutto nei limiti di legge e con il conseguimento delle	
	prescritte autorizzazioni e nel rispetto delle professioni	
	riservate ad iscritti in appositi Albi o Ruoli.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà	
	compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali,	

	industriali, mobiliari ed immobiliari e bancarie che saranno	
	ritenute necessarie od utili, ivi compreso il rilascio di	
	fidejussioni e di altre garanzie personali e reali a favore	
	proprio o di terzi.	
	Essa potrà, inoltre, assumere, direttamente o	
	indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai	
	fini del collocamento nei confronti del pubblico,	
	interessenze e partecipazioni in altre società o imprese	
	aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonchè	
	compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di	
	realizzare l'oggetto principale e nel rispetto e nei limiti	
	della normativa vigente.	
	Può avvalersi dell'opera di obiettori di coscienza in	
	servizio civile, previa intesa con il Ministero delle Difesa.	
	Potrà partecipare a consorzi ed a raggruppamenti d'imprese,	
	stipulare contratti di rete, nonchè concorrere a gare ed	
	appalti sia pubblici che privati.	
	La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni	
	finanziarie, creditizie, contributive e fiscali disposte e	
	previste da parte della Unione Europea, dello Stato, delle	
	Regioni e di altri Enti Pubblici a favore delle società che	
	operano nei settori di attività della qui costituita società.	
	Al fine di migliorare qualitativamente le attività di cui	
	all'oggetto sociale la cooperativa può predisporre programmi	
	operativi annuali e pluriennali finanziati da appositi	
	fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli	
	associati e di organismi comunitari e nazionali, anche di	
	concerto con l'Unione nazionale; può costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico e la incentivazione della	
	ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale dei propri	
	associati.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c..	
	ARTICOLO QUINTO) La società cooperativa è regolata dalla	
	disciplina dettata per le società a responsabilità limitata	
	e ne segue le norme in quanto compatibili.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO SESTO) Il numero dei soci è quello previsto	
	dall'articolo 2522 c.c.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche e	
	5	

	giuridiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e possono collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Possono essere ammessi anche soci finanziatori con i limiti	
	e con le modalità previste dall'articolo 2526 codice civile.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 8	
	novembre 1991 numero 381 possono entrare a far parte della	
	cooperativa soci volontari che prestino la loro attività	
	gratuitamente.	
	La prestazione dei soci volontari possono essere utilizzate	
	in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	
	parametri di impiego di operatori professionali previsti	
	dalle disposizioni vigenti.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'articolo 11	
	della legge 8 novembre 1991, numero 381 anche persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività della	
	Cooperativa.	
	Possono aderire alla cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'articolo 10	
	della legge 8 novembre 1991, numero 381.	
	Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi	
	tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa.	
	ARTICOLO SETTIMO) Chi intende essere ammesso come socio	
	dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda	
	scritta contenente i requisiti previsti dallo statuto.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui innanzi e l'inesistenza di cause di	
	incompatibilità ivi indicate delibera sulla domanda, ai sensi	
	dell'articolo 2528 codice civile.	
	ARTICOLO OTTAVO) I soci sono inoltre obbligati:	
	a) all'osservanza dello statuto;	
	b) a partecipare, se persone fisiche, conferendo il proprio	
	lavoro all'attività dell'impresa sociale a secondo delle	
	necessità della stessa;	
	c) a versare l'importo della quota sottoscritta.	
	I soci sono inoltre tenuti ad adempiere le obbligazioni che	
	derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la	
	cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni	
	lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro	
	e relativo orario stabilito dagli amministratori nel	
	rispetto della normativa in materia vigente al tempo.	
	TITOLO IV	
	RECESSO-DECADENZA-ESCLUSIONE-	
	ARTICOLO NONO) La qualità di socio si perde per recesso,	
	esclusione e morte.	
	ARTICOLO DECIMO) Oltre che nei casi previsti dalla legge può	
	recedere il socio che abbia perso i requisiti per	
	6	

	l'ammissione e non sia più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il consiglio di amministrazione si pronuncia sui motivi che	
	legittimano il recesso, che diviene efficace al momento	
	della comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	relativa domanda.	
	Il recesso determina l'estinzione dei rapporti mutualistici	
	con decorrenza alla chiusura dell'esercizio in corso se il	
	recesso è comunicato tre mesi prima, in caso contrario	
	dall'esercizio successivo	
	ARTICOLO UNDICESIMO) L'esclusione sarà deliberata dal	
	consiglio di amministrazione nei confronti del socio:	
	a) moroso ai sensi dell'articolo 2531 codice civile;	
	b) dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o condannato	
	con sentenza che importi interdizione dai pubblici uffici;	
	c) gravemente inadempiente in ordine alle obbligazioni	
	derivanti dallo statuto, dal contratto sociale, dal	
	regolamento o rapporto mutualistico, alle deliberazioni	
	legalmente adottate, o alla legge;	
	d) che svolga attività in concorrenza o attività contrarie	
	agli interessi sociali;	
	e) che abbia perso i requisiti di cui all'articolo sesto;	
	f) negli altri casi previsti dalla legge.	
	ARTICOLO DODICESIMO) Le deliberazioni in materia di	
	decadenza ed esclusione sono adottate degli amministratori e	
	devono essere comunicate ai soci esclusi mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO TREDICESIMO) In caso di morte di un socio gli	
	eredi possono subentrare nella quota se sono in possesso dei	
	requisiti per l'ammissione. Il subentro diviene efficace	
	dall'iscrizione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO QUATTORDICESIMO) I soci receduti o esclusi e gli	
	eredi dei soci defunti hanno diritto al rimborso delle quote	
	di capitale da essi effettivamente versate liquidate sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	ha avuto luogo, entro sei mesi dalla relativa approvazione.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO QUINDICESIMO) Per le obbligazioni sociali risponde	
	soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO SEDICESIMO) La partecipazione di ciascun socio non	
	può essere determinata in un ammontare superiore a	
	centomila euro.	
	ARTICOLO DICIASSETTESIMO) Le quote o azioni detenute dai	
	soci cooperatori sono sempre nominative.	
	Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere	
	cedute senza l'autorizzazione degli amministratori ai sensi	
	dell'articolo 2580 codice civile.	
	Le azioni nominative detenute dai soci finanziatori sono	
	liberamente trasferibili.	
	7	

	ARTICOLO DICITOTESIMO) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio	
	al 31 dicembre di ogni anno.	
	ARTICOLO DICIANNOVESIMO) Gli utili netti annuali di	
	gestione, risultanti dal bilancio, saranno così destinati:	
	a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale,	
	mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante	
	la vita della società che all'atto del suo scioglimento,	
	anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo dodici	
	della legge 16 dicembre 1977, numero 904;	
	b) nella misura del 3% al fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito	
	dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e	
	tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi	
	dell'articolo cinque del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947,	
	numero 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di	
	adesione tale versamento andrà effettuato al ministero del	
	lavoro;	
	c) alla distribuzione ai soci dei dividendi in misura non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	d) alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in	
	deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare	
	i residui attivi, previo accantonamento del prescritto	
	trenta per cento alla riserva legale e fatto salvo quanto	
	indicato nella lettera b), ad eventuali riserve	
	straordinarie indivisibili in conformità all'articolo 12	
	della legge 904.	
	L'Assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni in	
	misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici, anche mediante aumento proporzionale delle	
	rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, oppure	
	mediante l'emissione di strumenti finanziari.	
	ARTICOLO VENTESIMO) E' fatto divieto di distribuire riserve	
	ai soci durante la vita della società.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO VENTUNESIMO) Sono organi sociali:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il presidente;	
	d) il collegio dei sindaci.	
	ARTICOLO VENTIDUESIMO) L'assemblea dei soci.	
	L' assemblea deve essere convocata mediante raccomandata o	
	con avviso recapitato a mano e debitamente sottoscritto dal	
	socio per ricevuta, contenente l'ordine del giorno, il	
	8	

	luogo, (nella sede o altrove purché nella Regione	
	Basilicata) e la data della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro	
	ore dopo la prima, da inviarsi a tutti i soci almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza.	
	ARTICOLO VENTITREESIMO) L'assemblea, in ordine a qualsiasi	
	tipo di decisione, in prima convocazione è regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino	
	almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci con diritto	
	di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea, in ordine a qualsiasi	
	tipo di decisione, delibera a maggioranza assoluta dei	
	presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.	
	ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO) Hanno diritto al voto nelle	
	assemblee i soci cooperatori e finanziatori che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un	
	altro socio. In ogni caso ciascun socio non può	
	rappresentarne più di dieci.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della	
	quota o delle azioni nominative possedute.	
	Ogni socio finanziatore può avere più voti fino ad un	
	massimo di cinque, inoltre i voti attribuiti ai soci	
	finanziatori non possono mai superare un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, ai sensi dell'articolo 2526 comma	
	due codice civile.	
	ARTICOLO VENTICINQUESIMO) L'assemblea è presieduta da un	
	socio eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un	
	segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	ARTICOLO VENTISEIESIMO) Amministrazione.	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a	
	sette membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti o	
	disgiunti; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli	
	artt.2257 e 2258 c.c..	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dalla legge e	
	dalle seguenti pattuizioni:	
	- si compone di un numero variabile, da determinarsi da	
	parte dei soci, da tre a dieci membri;	
	- si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due	

	amministratori o dei sindaci. La convocazione deve avvenire	
	per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei	
	casi in cui sussistano oggettive ragioni di urgenza, con	
	telegramma almeno un giorno prima;	
	- il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un	
	Presidente ed un segretario;	
	- le deliberazioni sono valide se sono presenti la	
	maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi se nominati.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che	
	dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono anche	
	essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla	
	base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai	
	documenti sottoscritti dagli amministratori, devono	
	risultare con chiarezza l'argomento e l'oggetto della	
	decisione ed il consenso alla stessa.	
	Tali decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole	
	nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno	
	degli amministratori oppure ad un comitato esecutivo.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza	
	eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti	
	che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento	
	degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in	
	modo tassativo riserva ai soci. Inoltre, l'organo	
	amministrativo può nominare procuratori, institutori ,	
	commessi, direttori tecnici e proposti.	
	ARTICOLO VENTISETTESIMO) La rappresentanza legale della	
	società di fronte ai terzi ed in giudizio compete al	
	presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	all'amministratore unico e agli amministratori delegati nei	
	limiti delle deleghe ricevute.	
	Nel caso di nomina di più amministratori, che non	
	costituiscono consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta agli stessi	
	congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo con cui	
	sono state attribuite in sede di nomina i poteri di	
	amministrazione.	
	ARTICOLO VENTOTTESIMO) Organo di controllo	
	Il sindaco unico o il revisore contabile possono essere	
	nominati facoltativamente.	
	10	

12 di 12